

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MEUCCI, LINDNER, BERTÈ, BELLOTTI,
DALL'ARMELLINA, BARDOTTI**

Presentata il 3 ottobre 1975

**Modifica ed integrazione della legge 7 marzo 1967, n. 117,
istitutiva della scuola superiore di studi universitari e
di perfezionamento di Pisa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui si tratta nella presente proposta di legge, si riallaccia alla vecchia tradizione dell'Ateneo Pisano.

Infatti già nel 1593 Ferdinando I fondava a Pisa un pensionato accademico destinato ad accogliere studenti della facoltà di giurisprudenza e di medicina.

Nel 1605 l'arcivescovo Carlo Antonio dal Pozzo costituì il Collegio Puteano riservato ai giovani studenti piemontesi che intendevano laurearsi presso la università di Pisa in giurisprudenza, medicina e chirurgia o lettere e filosofia.

Nel 1931, proseguendo l'antica tradizione e prendendo ad esempio la scuola normale superiore fondata da Napoleone I, nel 1813, fu fondato il Collegio giuridico con lo scopo di fornire agli studenti migliori, che intendevano iscriversi a tale corso di laurea o a quello di scienze politiche, una approfondita formazione culturale.

Nel 1933, con analogo scopo, sorse il Collegio medico, destinato ad accogliere studenti che intendevano coltivare gli studi di medicina e chirurgia.

Dal 1932 ad oggi sono uscite dai due Collegi generazioni di studiosi (molti dei quali titolari di cattedre universitarie e liberi docenti), di alti esponenti della politica italiana, della magistratura, della diplomazia, delle amministrazioni pubbliche e private e degli ambienti professionali forensi. Nel 1963 è stata fondata l'Associazione degli « ex allievi del Collegio giuridico » che, attraverso lo svolgimento di raduni periodici e di altre attività, mantiene stretti, ed improntati alla massima cordialità, i rapporti tra ex allievi, affiancando, inoltre, l'attività culturale svolta nel Collegio per gli allievi.

Nell'anno accademico 1951/52 ha, infine, iniziato la sua attività la scuola superiore per le scienze applicate « A. Pacinotti », con lo scopo di fornire agli allievi una particolare formazione tecnica e culturale per la ricerca

scientifico, per l'insegnamento e per l'esercizio della professione, intendendo esercitare nel campo della facoltà di scienze applicate (ingegneria, agraria, economia e commercio) la funzione già svolta nei settori della facoltà di giurisprudenza dal Collegio giuridico, della facoltà di medicina e chirurgia dal Collegio medico, e della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze matematiche, fisiche e naturali dalla scuola normale superiore di Pisa.

Attualmente le finalità perseguite da questi collegi trovano valida realizzazione nella scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento istituita con legge 7 marzo 1967, n. 117, con la quale si è voluto legalizzare l'esistenza e assicurare il finanziamento al Collegio giuridico, al Collegio medico e alla scuola superiore per le scienze applicate « A. Pacinotti » sorte in Pisa, per affiancare l'opera della scuola normale superiore di Pisa ed estenderne l'attività da essa svolta al maggior numero di facoltà.

Fino dai primi anni di attività gli organi rappresentativi della scuola si sono trovati a dover agire in mezzo a gravissime difficoltà finanziarie, a causa dell'inadeguatezza del contributo annuo di lire 100.000.000 pre-

visto, quale unica fonte di finanziamento data dall'articolo 7 della legge 7 marzo 1967, n. 117, istitutiva della scuola.

Tale contributo è, infatti, del tutto insufficiente per il funzionamento della scuola, attesa anche la notevole diminuzione del potere d'acquisto della lira dal 1967 ad oggi.

Pertanto, per andare incontro alle esigenze della scuola ed al fine di non mettere in forse la stessa possibilità di funzionamento della medesima, si rende necessario modificare ed integrare la legge 7 marzo 1967, n. 117, nel senso di correggere le modalità di concessione dell'unico contributo previsto che, certo, non è in correlazione con le effettive e variabili esigenze della scuola, consentendo ad essa la partecipazione alle varie assegnazioni disposte a favore delle università e degli altri istituti di istruzione universitaria, e con un organico base di personale insegnante, tecnico, di biblioteca, di segreteria, ausiliario ed operaio da recepire nei ruoli organici statali dell'università e degli istituti di istruzione universitaria.

Le brevi, ma sufficienti considerazioni sopra esposte, varranno, ci auguriamo, ad indurre gli onorevoli colleghi a dare il loro necessario consenso alla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 7 marzo 1967, n. 117, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato corrisponde annualmente alla scuola, per il funzionamento, un contributo a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

La scuola partecipa, inoltre, a tutte le assegnazioni ordinarie e straordinarie derivanti da interventi dello Stato nel campo della istruzione universitaria e postuniversitaria, con specifica attinenza ai fini istituzionali della scuola stessa.

Al mantenimento della scuola possono concorrere, con contributi, enti, istituzioni e privati ».

ART. 2.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Il direttore amministrativo della università di Pisa esercita le funzioni di segretario della scuola.

· Alla scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa è assegnato personale insegnante, tecnico, di biblioteca, di segreteria, ausiliario ed operaio appartenente agli attuali ruoli organici statali dell'università e degli istituti di istruzione universitaria. Agli insegnanti di cui all'articolo 2, si provvede anche mediante incarichi ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni.

Il relativo onere di spesa grava sul bilancio della scuola ».

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.